

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/2335/e Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 16 APR. 1975

197

OGGETTO: Trasmissione disegni di legge.-

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

francesco

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmettono, in allegato, i seguenti disegni di legge approvati dalla Giunta nella seduta del 14 c.m.:

- I
- 1) Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
 - TV 2) Salvaguardia delle zone umide;
 - TV 3) Commissione ecologica regionale.

Con osservanza.-

CONSIGLIO REGIONALE		
ARCHIVO		
17 APR. 1975		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	1610	

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Muzzi)

Gennaro Trisorio Muzzi

REGIONE PUGLIA

DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "SALVAGUARDIA DELLE ZONE UMIDE"

REGIONE PUGLIA

19

RELAZIONE

Il problema della salvaguardia delle zone umide ha assunto oggi dimensioni di notevole interesse pubblico, e ciò in quanto si è finalmente compresa la grande importanza della loro funzione equilibratrice nei processi naturali; una saggia politica di difesa dell'ambiente, quindi, non può prescindere dalla necessità di dover assicurare la loro conservazione, protezione e restaurazione.

L'importanza delle zone umide ha avuto peraltro, un riconoscimento alla Conferenza di Ramsa (Iran), che si è tenuta nel febbraio 1971, e nella quale i governi dei paesi partecipanti si impegnarono a realizzare piani diretti alla loro salvaguardia.

L'Italia, che vi partecipò in qualità di "osservatore", ha ora iniziato l'iter per l'adesione ufficiale all'iniziativa.

Alle zone umide si è anche interessata la Commissione speciale per i problemi ecologici del Senato della Repubblica, la quale nel corso della VI legislatura affidò ad un gruppo di lavoro; affiancato dalla collaborazione di esperti giuridici e scientifici, la elaborazione di un provvedimento legislativo che doveva prevedere tra l'altro una larga partecipazione delle Regioni alla salvaguardia dei luoghi umidi.

Tale disegno di legge è tuttora in fase di approvazione, ed in attesa che esso svolga il suo iter, si è ritenuto necessario intervenire con una normativa di iniziativa regionale, al fine di prevenire ulteriori guasti da parte della speculazione privata, ed anche per impedire che nel frattempo si aggravino le interferenze coi problemi relativi all'inquinamento delle acque.

Il presente disegno di legge si propone di colmare la carenza di norme esistenti nella legislazione ordinaria in materia specifica di "luoghi umidi", ai quali richiedono in effetti un deciso intervento da parte della Regione, dal momento che le poche zone umide ancora superstiti in Puglia stanno correndo il rischio di scomparire o per degradazione

REGIONE PUGLIA

- 2 -

spontanea o per effetto di inquinamento di carattere vario e complesso, oppure a causa della pressione incalzante della speculazione privata che vede in esse una considerevole fonte di arricchimento. A tal proposito, bisogna citare ad esempio il pericolo che sta correndo la palude di Torre Guaceto, località che è assolutamente irripetibile dal punto di vista ecologico e che rischia di essere manomessa irrimediabilmente per iniziativa di una società immobiliare.

La citazione di questo caso specifico è puramente emblematica poichè casi analoghi o di altra natura stanno ora minacciando di degradazione ecologica altri bisogni non meno importanti.

Tale è infatti il caso della palude delle Cesine, dei laghi Alimini-Fontanelle, delle lagune di Lesina e di Varano, degli specchi d'acqua di Zapponeta e di Alma Dannata, delle saline di Margherita di Savoia, delle vasche del Candelaro e del Cervaro, e quello di altri "luoghi umidi" che non sono stati ancora bene identificati e caratterizzati da questo punto di vista, ma che si vuole comunque salvare con una legge regionale organica e specifica.

La necessità di tale intervento legislativo deriva dal fatto che oggi è praticamente inesistente una normativa diretta alla tutela di questi siti, anche se nella legislazione ordinaria, ma solo in casi eccezionali e molto limitati, è possibile fare ricorso alle disposizioni di qualche articolo di legge.

A tale riguardo sono da rammentare le leggi sulla Bonifica integrale, quella sulle Comunità montane, quella sulla protezione delle bellezze naturali, quella sulla caccia, quella sui boschi ed i terreni montani, e quella del "piano verde" secondo, che contiene un articolo (art. 29 legge 27 ottobre 1966, n. 910) che autorizza l'Azienda di Stato per le Foreste demaniali all'esproprio ed all'acquisto, con le modalità previste dall'art. 112 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3207, di terreni soggetti a pericoli di degradazione ecologica.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Perciò, è abbastanza evidente la necessità di modificare e correggere tale frammentarietà di competenze, disperse in una pluralità di norme legislative e di complessi strumenti operativi con una legge organica che consenta di attuare una più efficace politica dell'ambiente.

Infatti, l'idea che l'ambiente in generale debba considerarsi come un bene naturale che l'individuo può utilizzare a suo piacimento, al di fuori di ogni limite, vincolo o controllo, ed in cui l'indiscriminato profitto individuale e di gruppo possa o debba prevalere sul pubblico interesse, è una concezione errata che va corretta. Essa è legata ad una concezione del mondo che non è più accettabile dalle generazioni moderne, specialmente quando è in gioco il patrimonio culturale, il benessere, la salute e la vita stessa del cittadino. Si impongono, pertanto, nella fattispecie scelte coraggiose e ponderate, fondate su una visione globale della realtà, soprattutto in rapporto alla valutazione del poliedrico interesse che i luoghi umidi rivestono per la collettività.

Vale la pena di rammentare che tale luoghi umidi costituiscono una componente essenziale nella regolazione idraulica del territorio, in quanto formano serbatoi naturali che possono essere utilizzati di volta in volta sia come casse di espansione durante le piene e sia come serbatoi di deflusso e di regolazione del regime idrico superficiale.

Essi hanno inoltre una influenza decisiva sui livelli delle acque sotterranee, specialmente se salmastre, in quanto ne possono limitare la risalita ed hanno ancora un'influenza termoregolatrice che è determinante nella qualificazione del microclima.

Infine bisogna aggiungere i valori naturalistici, paesaggistici e sociali che essi rappresentano, in quanto costituiscono l'unico habitat di alcune specie animali e vegetali, la cui estinzione costituirebbe un irreparabile danno ecologico; ed impone in maniera improcastinabile la loro difesa attiva.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

A tutti questi valori, difficilmente quantificabili, bisogna pure aggiungere l'importanza di ordine economico che nasce principalmente dalla possibilità di utilizzazione dei prodotti della pesca mediante il razionale sfruttamento di tali luoghi.

Si pensi ad esempio alle possibilità economiche che sono potenzialmente ritraibili dalla istituzione di un impianto pilota di itticoltura intensiva nelle lagune di Lesina e Varano.

Si considerino anche le possibilità occupazionali che potrebbero essere assicurate a numerose famiglie di pescatori e di lavoratori del settore qualora venisse avviata una gestione razionale, magari a compartecipazione regionale, volta alla produzione ittico-industrializzata, con attrezzature moderne ed opere appropriate.

Possiamo ben dire quindi che il discorso intorno alle zone umide inizialmente va impostato in termini di salvaguardia, per essere poi integrato da programmi operativi diretti alla restaurazione e risostituzione ecologica, laddove vi è degradazione, alla conservazione, dal punto di vista naturalistico, quindi al possibile sfruttamento delle risorse ricavabili.

Ciò è tanto importante quando si pensi che esse costituiscono una riserva di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, cui bisogna assicurare una eseguita protezione, favorirne l'utilizzazione su basi razionali e moderne, ed impedirne soprattutto la manomissione per fini speculativi.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 1

Agli effetti della presente legge sono considerate "zone umide gli specchi d'acqua dolce, salmastra o salata, ferma o corrente (come paludi, stagni litoranei, valli da pesca, lagune ecc.) caratterizzate dalla bassa profondità delle acque.

La presente legge si applica altresì ai piccoli laghi naturali o artificiali.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 2

ENTRO 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, stabilisce nell'ambito del territorio regionale le zone umide da sottoporre a regime di salvaguardia per la loro importanza sotto il profilo paesaggistico, naturalistico, climatologico od idraulico, su proposta dell'Assessore all'Ambiente e sentito la Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 3

Nella zona è fatto divieto di ogni tipo di attività produttiva, salvo quelle compatibili con la tutela e la conservazione attiva delle zone umide.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 4

Con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione per i parchi e le riserve naturali di cui all'art. 11 della legge regionale n. , viene stabilito per ciascuna zona di cui all'art. 2:

- a) la delimitazione della zona;
- b) il tipo di vincoli gravanti sulla zona;
- c) i divieti introdotti.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 5

Il decreto del Presidente della Regione accompagnato dagli elaborati di rito è reso pubblico mediante affissione nell'albo dei Comuni interessati i quali devono notificarlo ai proprietari.

E' consentito a chiunque di prendere visione degli elaborati stessi e presentare osservazioni entro 60 giorni dall'affissione.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 6

Il decreto istitutivo delle norme di salvaguardia stabilisce la entità e le modalità degli indennizzi, anche sotto forma di affitto, verso i proprietari dei terreni, soggetti a vincolistica secondo i seguenti criteri di massima:

- a) stima del mancato reddito per il periodo di assoggettamento al vincolo in base alla utilizzazione consuetudinaria del fondo;
- b) equo canone sui fondi rustici in base alle leggi vigenti;
- c) risarcimento dei danni.

Può essere concordata tra la Regione e la parte interessata, Enti pubblici e persone private, altra forma di indennizzo.

Può infine essere prevista l'acquisizione al demanio regionale delle zone da assoggettare a vincolo anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.

Sono esclusi dagli indennizzi di cui al presente articolo le zone assoggettate ai vincoli per la protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 22/6/1939, n. 497, e quelle contemplate nei piani territoriali urbanistici che vengono regolati dalla normativa in materia.

In tal caso il decreto del Presidente della Regione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e conterrà le indicazioni delle zone da espropriare.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 7

Se la zona da sottoporre a salvaguardia è posta in area di proprietà pubblica il decreto del Presidente della Regione è comunicato agli organi od enti pubblici che hanno in gestione le aree, o al Comune o alla Provincia cui esse appartengono, con le indicazioni delle delimitazioni delle aree vincolate.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 8

Il Consiglio Regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva un piano quinquennale tecnico-finanziario che tenga conto, sulla base della vocazione delle singole zone, degli interventi di conservazione e di salvaguardia e delle attività produttive compatibili con la tutela delle zone.

Il piano può essere integrato o modificato entro il 30 settembre di ogni anno in relazione alle esigenze di salvaguardia e di conservazione attiva a cura dell'Assessorato all'Ambiente.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 9

All'inizio di ogni anno finanziario la Giunta, su proposta dell'Assessore all'Ambiente e sentita la Commissione per i parchi e le riserve naturali, provvede ad approvare il programma di finanziamento per gli interventi sulla base del piano poliennale di cui all'at. precedente.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 10

Gli strumenti urbanistici dei Comuni comprendenti le zone u
mide di cui all'art. 2 dovranno essere adeguati, se vigenti, al-
le norme della presente legge ed alle indicazioni dei singoli de
creti del Presidente della Regione.

Trascorsi sei mesi provvederà di ufficio la Giunta Regionale,
su proposta dell'assessore all'Urbanistica di concerto con l'Asses
sore all'Ambiente.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 11

La gestione delle zone umide facenti parte del demanio regionale è curata dall'Amministrazione regionale o delegata con apposite convenzioni alle Amministrazioni Provinciali.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 12

La sorveglianza è affidata a guardie giurate particolari delle Amministrazioni Provinciali oltre che al personale dipendente della Regione all'uopo autorizzati coadiuvati dal personale del corpo forestale^e impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale urbana e rurale.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 13

Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative da f. 5.000 a f. 200.000 avendo riguardo alla gravità delle violazioni ai precedenti ed all'età di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore, e - ove già non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla - sarà provveduto entro 10 giorni a rispedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la contravvenzione elevata è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro il termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente o per delega l'Assessore per la difesa dell'ambiente decide con provvedimento definitivo ed ingiunge all'obbligato - con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta, maggiorata delle spese.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

REGIONE PUGLIA

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Le sanzioni per le violazioni ai decreti e vincoli di cui alla presente legge sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 14

Agli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento di f..... destinati a spese di investimento da iscriversi in apposito capitolo del bilancio di previsione 1975 avente la denominazione "Interventi per le finalità di cui alla legge regionale...." e contemporanea riduzione di pari importo del capitolo "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali".

Analogo capitolo sarà iscritto nei bilanci degli anni successivi.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 15

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e rimane in vigore anche dopo l'emanazione di un apposita legge dallo Stato ed in quanto compatibile con questa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.